



COMUNE DI FORLÌ

SERVIZIO INFRASTRUTTURE MOBILITÀ VERDE E ARREDO URBANO

DETERMINAZIONE N. 2528 del 20/10/2020

**OGGETTO: APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE AMBIENTALE DEL
PARCO DELLA RESISTENZA - APPROVAZIONE
PROGETTO ED AFFIDAMENTO.**

00 - NESSUNA CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO

Il Dirigente del Servizio

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE MOBILITA' VERDE E ARREDO
URBANO

Richiamate:

- la delibera di Consiglio Comunale n.131 del 20.12.2019 ad oggetto l'approvazione del “Documento Unico di Programmazione del triennio 2020-2024;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 132 del 20.12.2019 ad oggetto l'approvazione del “Bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022”;
- la delibera di Giunta Comunale n. 529 del 24.12.2019 ad oggetto l'approvazione del “Piano Esecutivo di Gestione del triennio 2020-2022 e che è stato assegnato, fra l'altro, un fondo di €. 217.000,00 per far fronte a spese per gestione parchi;

Preso atto delle relative procedure di assunzione di impegni di spesa, attribuiti alla competenza dei dirigenti responsabili dei servizi mediante proprie determinazioni, nell'ambito dei poteri di spesa conferiti con il PEG;

Considerato che sono emerse criticità di natura ambientale nel Parco della Resistenza, a causa dell'accumulo giornaliero di rifiuti che non riesce ad essere smaltito attraverso la gestione ordinaria e che occorre pertanto ricorrere ad un servizio di potenziamento.

Atteso che occorre procedere all'esecuzione del servizio di gestione ambientale del Parco della Resistenza per i seguenti motivi e finalità di interesse pubblico: proseguire l'obiettivo di migliorare la sicurezza e il decoro del suddetto parco.

Visto il progetto di “Gestione Ambientale del Parco della Resistenza”, dell'importo di netti €. 9.700,00 essendo esclusa la sussistenza di oneri per la sicurezza, composto dai seguenti elaborati, allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, che definiscono le caratteristiche dei servizi che si intendono realizzare:

- perizia di stima dell'importo per l'acquisizione del servizio;
- elaborati allegati al bando di abilitazione al Mercato elettronico della p.a. realizzato da Consip (nel prosieguo “MEPA”) per la categoria “Servizi di Manutenzione Verde”, in quanto compatibili e non derogati con i precedenti elaborati:
 - capitolato tecnico
 - condizioni generali di contratto

Richiamati:

- l'art. 3, comma 1, lett. bbbb), del D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui il mercato elettronico è uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo, basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica;

- l'art. 36, comma 6, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, in base al quale per lo svolgimento delle procedure di cui al medesimo articolo le stazioni appaltanti possono procedere

attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica; il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.a., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni;

- l'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e s.m.i., in base al quale, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario, le pubbliche amministrazioni sono tenute a fare ricorso al MEPA ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Dato atto che in riferimento ai servizi in oggetto non sussiste un interesse transfrontaliero certo, in considerazione della tenuità del relativo importo, nettamente inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016;

Ritenuto, in qualità di dirigente responsabile del procedimento di spesa ed ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché degli artt. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

- di procedere all'affidamento dei servizi di cui trattasi mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020, trattandosi di servizi di importo inferiore a 75.000 euro ed in considerazione delle esigenze di celerità ed economicità delle procedure, inconciliabili con i tempi ed i costi di una procedura di gara, in base ai principi di proporzionalità e tempestività;
- di richiedere all'affidatario il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- di definire ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 i seguenti criteri di selezione dell'affidatario, tali da non precludere l'accesso agli affidamenti da parte delle micro, piccole e medie imprese:
 - a) requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla Camera di commercio industria agricoltura e artigiano, attestante lo svolgimento di attività nello specifico settore oggetto del contratto da affidare;

Accertato che il Responsabile del procedimento ha provveduto ad acquisire le informazioni circa le soluzioni tecnico – economiche presenti sul mercato funzionali al soddisfacimento delle esigenze di interesse pubblico sopra illustrate;

Dato atto del rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 ed, in particolare:

- a) principio di economicità, come specificato nel prosieguo in riferimento alla motivazione della scelta dell'affidatario;
- b) principio di efficacia, in quanto la soluzione rinvenuta sul mercato soddisfa sul piano tecnico - economico le finalità di interesse pubblico sopra illustrate;
- c) principio di tempestività, in quanto la durata del procedimento di selezione del contraente è stata contenuta in tempi compatibili con il tempestivo soddisfacimento delle suddette esigenze di interesse pubblico;
- d) principio di correttezza nell'ambito della procedura di scelta dell'affidatario, essendo state fornite nei contatti precontrattuali le informazioni rilevanti relative ai servizi da eseguire;
- e) principio di libera concorrenza, non discriminazione e rotazione, posto che l'affidatario è stato identificato in esito alle informazioni acquisite sul mercato dal Responsabile del procedimento, in modo da consentire la distribuzione delle opportunità fra vari operatori economici e, soprattutto, fra le micro, piccole e medie imprese;

- f) principio di trasparenza e pubblicità, in quanto la presente determinazione, recante la motivazione della scelta del contraente, verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Forlì, nella sezione “Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti” anteriormente al perfezionamento del contratto;
- g) principio di proporzionalità, in quanto la procedura di affidamento ed i criteri di selezione sono stati definiti in considerazione dell'oggetto del contratto e della modesta entità del relativo importo;

Accertato che, in riferimento al principio di rotazione nella scelta dell'affidatario, disciplinato al paragrafo 3 “Principi comuni” delle Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 4 del 26.10.2016, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, come in ultimo aggiornate con provvedimento approvato con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 636 del 10.7.2019, nonché all'art. 16 “Principio di rotazione” del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti:

- a) si è consultato l'affidatario dell'appalto di fornitura immediatamente precedente aggiudicato dal Comune di Forlì nello stesso settore di servizi e riconducibile alla medesima fascia di valore economico, in quanto oltre a dare continuità al Servizio e razionalizzare quindi i costi che ne deriverebbero da un passaggio di consegna ad altro gestore, il servizio offerto è da ritenersi conveniente sia in termini economici che in termini sociali, in quanto in linea con gli obiettivi fissati da questa Amministrazione, poiché garantisce e favorisce l'inclusione sociale con l'impiego di personale svantaggiato, coerentemente con i principi previsti dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e con quanto indicato dall'art. 112 del medesimo Codice dei Contratti.
- b) i soggetti consultati non sono stati invitati ad esprimere la propria offerta per l'appalto di servizio immediatamente precedente aggiudicato dal Comune di Forlì nello stesso settore di servizi e riconducibile alla medesima fascia di valore economico dell'attuale;
- c) il principio di rotazione non è stato aggirato, mediante ricorso negli ultimi 3 anni solari, a:
- alternanza sequenziale di affidamenti o inviti agli stessi operatori economici;
 - arbitrari frazionamenti degli affidamenti;
 - ingiustificate aggregazioni;
 - inviti o affidamenti ad operatori economici riconducibili ad un unico centro decisionale o tra loro in situazione di controllo;

Ritenuto di affidare il Servizio di Gestione Ambientale del Parco della Resistenza a Treottouno Coop. Sociale Onlus, P.IVA 02122480409, con sede a Forlì, via Karlsruhe, 2-2A(FC), legalmente rappresentata da Manuela Raganini

per i motivi di seguito esposti:

- l'operatore economico identificato è in possesso dei requisiti sopra elencati, come dallo stesso autodichiarati;
- l'attività che l'operatore economico si è reso disponibile ad eseguire è idonea a soddisfare sul piano tecnico - economico le finalità di interesse pubblico sopra illustrate ed a garantire le caratteristiche e specifiche tecniche definite negli elaborati progettuali;
- si è acquisito a nota P.G 86613/20 del 19.10.20 preventivo per il servizio in oggetto dalla Coop. Sociale Treottouno Onlus, il cui prezzo offerto risulta congruo in rapporto alla qualità della prestazione, come desunto dal Responsabile del procedimento, a seguito del raffronto del preventivo con altro operatore in sede di indagini

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la

regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020, in base al quale la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

Viste le Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 4 del 26.10.2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", come in ultimo aggiornate con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 636 del 10.7.2019;

Visto il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 13.7.2020;

Vista la determinazione del Dirigente del Servizio Contrattualistica Gestione del Patrimonio e Legale n. 1970 del 19.8.2020, recante "Procedure di affidamento di contratti di lavori, forniture e servizi – direttive applicative del Decreto Legge n. 76/2020";

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 38 dello Statuto Comunale, che definisce le competenze dei dirigenti;

Visto il decreto del Sindaco n. 26 del 14/9/2018, adeguato con decreto del Sindaco n. 14 del 24.5.2019, con cui si è attribuito al sottoscritto dirigente l'incarico di direzione del Servizio Infrastrutture Mobilità Verde e Arredo Urbano;

DETERMINA

1. di approvare il progetto del Servizio di Gestione Ambientale del Parco della Resistenza, parte integrante e sostanziale del presente atto, dell'importo di netti €. 9.700,00 e composto dagli elaborati elencati in narrativa;
2. di dare atto che tale servizio rientra nel settore di servizi : Servizi di Manutenzione del Verde Pubblico;
3. di dare atto che in riferimento al disposto dell'art. 26, comma 3, della Legge 488/1999, come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 168/2004 e dell'art. 1, comma 449, della Legge 27/12/2006, n. 296, nonché agli ulteriori obblighi in materia di centralizzazione ed aggregazione degli acquisti, il servizio in oggetto:
 - a) non rientra tra le categorie di beni e servizi individuate con il D.P.C.M. 11/7/2018, con le rispettive soglie di valore, al superamento delle quali le amministrazioni pubbliche devono ricorrere a CONSIP o altri soggetti aggregatori in ottemperanza al disposto dell'art. 9, comma 3, del D.L. n. 66/2014;
 - b) non rientra tra le categorie merceologiche di cui all'art. 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, ossia energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, autoveicoli, per le quali sussiste l'obbligo di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali o, in alternativa, di esperire proprie autonome procedure, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione

messi a disposizione dai soggetti sopra indicati, o procedure di evidenza pubblica, prevedendo corrispettivi inferiori nella misura percentuale normativamente prevista;

c) rientra tra i metaprodotto disponibili nel mercato elettronico della p.a. (MEPA) con particolare riferimento al bando di abilitazione indicato in narrativa;

d) alla data odierna non è disponibile tra le convenzioni CONSIP ed INTERCENT-ER con oggetto che sia comparabile sulla base dei parametri tipologici e qualitativi; conseguentemente, si è accertato che l'Autorità Nazionale Anticorruzione non ha pubblicato l'elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza dei servizi in oggetto, ai sensi dell'art. 9, comma 7, del D.L. n. 66/2014 e della Delibera ANAC n. 22 del 26 novembre 2014;

4. di dare atto che l'appalto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997 (verifica del versamento delle ritenute fiscali trattenute dall'impresa ai lavoratori impiegati nell'esecuzione) in quanto non ricorrono i seguenti presupposti previsti dallo stesso articolo: impiego prevalente di manodopera, impiego di personale dell'impresa per lo svolgimento della prestazione lavorativa presso le sedi di attività del Comune, utilizzo dei beni strumentali di proprietà del Comune o comunque ad esso riconducibili;

5. di affidare i servizi di cui trattasi, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, per i motivi in premessa esposti, a Coop. Soc. Treottouno Onlus, P. IVA 02122480409, con sede legale in Via Karlsruhe n. 2/2A a Forlì, legalmente rappresentata da Raganini Manuela, operatore economico abilitato al MEPA, Trattativa diretta;

6. di definire, ai sensi dell'art. 32, c. 2, D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in considerazione delle caratteristiche del progetto le seguenti condizioni contrattuali:

- Servizio di “Gestione Ambientale del Parco della Resistenza ”, per un importo contrattuale di netti €. 8.290,90 oltre I.V.A. al 10% per un importo complessivo di €. 9120,00 essendo esclusa la sussistenza di oneri per la sicurezza, verranno affidati totalmente a corpo ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. dddd), del D.Lgs. n. 50/2016;
- Servizio di “Gestione Ambientale del Parco della Resistenza”, i servizi dovranno essere ultimati entro il termine di 365 giorni naturali e consecutivi;
- per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per l'ultimazione si applicherà una penale pari al 1 per mille dell'importo contrattuale;
- il pagamento sarà effettuato secondo il seguente programma:
 - €. 1.800,00 anno 2020;
 - €. 7.320,00 entro febbraio 2021;
- l'affidatario è esonerato dalla prestazione della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di appalto di importo inferiore a 40.000 euro affidato ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020, ossia mediante affidamento diretto corrispondente a quello di cui all'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50, per i seguenti motivi: la previsione del pagamento del corrispettivo in un'unica soluzione a prestazione ultimata rappresenta idonea motivazione ai sensi dell'art. 11, comma 1 lett. b) del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti e considerato che il prezzo di aggiudicazione è stato formulato tenendo conto di tale agevolazione;
- l'affidatario, all'atto del perfezionamento del contratto o dell'avvio dell'esecuzione, se anticipato in via d'urgenza, dovrà presentare polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi all'attività dell'operatore economico con massimale per responsabilità civile verso terzi non inferiore a 500.000 euro;
- il contratto richiamerà i seguenti elaborati:
 - a) perizia di stima dell'importo per l'acquisizione del servizio;

7. di ammettere, ai sensi dell'art. 105, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, la facoltà di subappalto delle prestazioni comprese nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, nella misura massima del 40% dell'importo contrattuale, nel rispetto dei presupposti, condizioni e modalità previsti dalle norme vigenti;
8. di dare atto che l'instaurando rapporto contrattuale non implica il trattamento di dati personali per conto del Comune di Forlì da parte dell'operatore economico sopra identificato;
9. di autorizzare, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020, l'avvio dell'esecuzione del servizio in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto;
10. di procedere all'acquisizione del codice identificativo della gara (CIG), previsto dalla deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici del 10/1/2007;
11. di dare atto che la verifica del possesso degli autodichiarati requisiti di ordine generale e degli eventuali requisiti di ordine speciale richiesti verrà effettuata nei casi e con le modalità disciplinate all'art. 17 "Verifica del possesso dei requisiti" e 18 "Verifica a campione" del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, e sulla base delle Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 4 del 26.10.2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", come in ultimo aggiornate con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 636 del 10.7.2019;
12. di perfezionare il relativo contratto in forma di lettera di affidamento da inserire nella Raccolta dei contratti d'Area ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dell'art. 19 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, secondo lo schema della proposta e dell'accettazione scambiate tramite posta elettronica certificata e sottoscrizione con firma digitale attraverso lo scambio dei documenti di Offerta ed Accettazione, inseriti nel sistema MEPA e sottoscritti con firma digitale, rispettivamente, dall'operatore economico e dal sottoscritto dirigente, o chi per lui con inserimento di specifico articolo che preveda, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione del contratto con il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite, nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale pari al 10% del valore del contratto;
13. di dare atto che Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs.n. 50/2016 è il dott. Gian Luca Laghi;
14. di nominare quale Direttore dell'Esecuzione, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, il dott. Carmelo Pellerone e individuare quale tecnico referente per la fatturazione elettronica dott.ssa Silvia Colaluca;
15. di assumere l'impegno di spesa di €. 9.120,00, con imputazione di spesa al Cap. 53000 Art. 3665 Centro di Costo responsabile 364 Centro di costo gestore 364 del P.E.G. per l'anno 2020;
16. di dare atto che è stata accertata, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009, e dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, la compatibilità del seguente programma dei pagamenti, derivante dall'adozione del presente atto e da cui è desumibile la data di esigibilità delle relative obbligazioni, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica:
 - €. 1.800,00 anno 2020;
 - €. 7.320,00 entro febbraio 2021;
17. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;
18. di pubblicare la presente determinazione a contrarre sul sito istituzionale del Comune

di Forlì, nella sezione “Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti”, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 37, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 33/2013.

Il Dirigente del Servizio

Ferrarini Cristian

documento sottoscritto digitalmente